

Penale Sent. Sez. 5 Num. 116 Anno 2022

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udiienza: 08/10/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MAIER LIUK nato a TRIESTE il 07/09/1994

avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di TRENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 10 luglio 2019, la Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 19 gennaio 2018, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, è stata affermata la responsabilità penale di Liuk Maier per il reato di violenza privata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. e concesse le attenuanti generiche equivalenti all'ulteriore aggravante ed alla recidiva.

1.1. I fatti riguardano la degenerazione di una lite per ragioni di circolazione stradale, conclusasi con l'interposizione dell'autovettura Fiat Panda, condotta dall'imputato, che aveva costretto Sebastiano Cont, conducente di una Volkswagen, a fermarsi ed a subire il danneggiamento dell'auto, contro la quale venivano sferrati calci e pugni.

Il Tribunale, reputato attendibile il riconoscimento dell'imputato e non dimostrato l'alibi adottato, ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di violenza privata, assolvendo il medesimo dalla contestazione di danneggiamento *sub b*) perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato. Ha, invece, rigettato la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. reputando non soddisfacente dei danni, materiali e non, l'intervenuto risarcimento.

1.2. La Corte territoriale ha rigettato l'appello, ritenuta l'infondatezza delle proposte censure, anche in relazione al risarcimento del danno.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Trento ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. Nicola Canestrini, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ex art. 173 dis. att. cod. proc. pen..

Con un primo punto, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato di cui all'art. 610 cod. pen., in presenza di un mero *pati*, qualificando il fatto in termini di gravità travisando la volontà della persona offesa «*di non voler insistere nella vertenza penale*».

Con un secondo argomento, deduce analoga censura quanto al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen., per avere il giudice d'appello travisato la quietanza rilasciata dalla persona offesa, a titolo di "*copertura integrale del danno*", escludendo le invocate circostanze per non essere il risarcimento pienamente soddisfacente.

3. Il Procuratore Generale della Repubblica ha trasmesso, in data 23 settembre 2021, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Colgono nel segno le censure articolate nel secondo punto del motivo, mentre il ricorso è, nel resto, inammissibile.

1. Il primo punto è genericamente formulato ed è, comunque, manifestamente infondato.

1.1. Con orientamento consolidato, anche di recente ribadito (Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507), questa Corte ha precisato come l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicchè il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "*pati*" cui la persona offesa sia costretta.

1.2. Nel caso in esame, la condotta dell'imputato non si è limitata alla costrizione del conducente del veicolo antagonista ad arrestare la marcia, ma a subirne, per un tempo apprezzabile, successive e violente esternazioni di intemperanza, in tal modo esponendo la persona offesa ad un'azione diversa ed ulteriore rispetto a quella in cui si è estrinsecata la primigenia costrizione.

Ne consegue che la deduzione del ricorrente è generica, nella misura in cui non si confronta con la motivazione delle conformi sentenze di merito, che hanno analiticamente disaminato la complessiva condotta e l'effetto costrittivo; la stessa è, ulteriormente, aspecifica laddove, contestando la valutazione di gravità della condotta, deduce un preteso travisamento di cui non esplica l'incidenza.

L'impugnazione di legittimità è, invero, inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

2. Il secondo punto è, invece, in parte fondato.

2.1. Nel respingere la censura relativa all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte territoriale ha reputato non satisfattivo il risarcimento operato dall'imputato, in quanto limitato al danno materiale cagionato dal danneggiamento dell'autovettura; ha, quindi, escluso anche l'attenuante prevista dal n. 4 della medesima norma per essere l'ammontare del risarcimento comunque inferiore al preventivo relativo alla riparazione del veicolo.

Siffatto secondo segmento della motivazione, pur essendo eccentrico rispetto al reato di violenza privata *sub judice*, è comunque *ex se* irrilevante, posto che la speciale tenuità del danno è applicabile solo ai reati commessi per scopo di

lucro (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499), tra i quali non rientra la concreta fattispecie al vaglio.

Nondimeno, tale argomentazione introduce un profilo di contraddittorietà del complessivo costruito giustificativo, in quanto da un lato considera il danno materiale riferito al capo b), non devoluto al giudice d'appello, reputandolo ostativo ad un apprezzamento in termini di speciale tenuità e, dall'altro, esclude la rilevanza, integralmente satisfattiva, della medesima transazione, intercorsa con la persona offesa, in riferimento al reato di violenza privata per cui si procede. In tal modo, il giudice del merito ha formulato due enunciati incompatibili, ritenendo ora rilevante, ora non pertinente la stessa informazione esistente negli atti processuali sul medesimo punto.

A tanto aggiungasi come, se è vero che, ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il giudice può disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa, nondimeno lo stesso deve fornire sul punto adeguata motivazione (Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881).

Trattasi, invero, di un'attenuante, di natura soggettiva, che, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368).

Ne discende che anche la quietanza integralmente liberatoria non è *ex se* vincolante, essendo rimesso al sindacato giudiziale l'apprezzamento della neutralizzazione della pericolosità sociale che un totale ristoro può implicare. Ed è a tale potere discrezionale che si correla il simmetrico obbligo di motivazione, che può essere assolto anche senza che sia necessario procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l'esame delle singole voci che lo compongono allorché l'accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modo analitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento.

2.2. Nel caso in esame, la motivazione posta a fondamento della reiezione della predetta attenuante ha, da un lato, asserito che "*non vi è stata integrale riparazione*", pur a fronte di una quietanza integralmente liberatoria e della mancata costituzione di parte civile della persona offesa per il reato di cui all'art.

610 cod. pen.; dall'altro, valorizzando in termini ostativi la stessa materialità del fatto, non ha svolto alcuna considerazione sul significato di ravvedimento che il risarcimento può aver implicato successivamente alla consumazione del reato.

In altri termini, nel ritenere ostativa la gravità del reato, la Corte territoriale è rimasta attestata in una fase antecedente all'iniziativa risarcitoria, obliterandone in tal modo la rilevanza, da apprezzarsi, invece, con valutazione *ex post*.

3. Alla luce delle rassegnate argomentazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, perché la Corte territoriale, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sul punto delle circostanze del reato.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2021

Il Consigliere estensore
Alessandrina Tudino



Il Presidente
Rosa Pezzullo

